



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	CATANIA	ANTONIO	Presidente
☐	PORRECA	SONIA	Relatore
☐	SALVO	MICHELE	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1660/2019
depositato il 11/04/2019

- avverso la pronuncia sentenza n. 238/2018 Sez:5 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di COMO
contro:
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE COMO
VIA CAVALLOTTI 6 22100 COMO

proposto dagli appellanti:

VIA [REDACTED] 1 22100 COMO CO

rappresentato da:

VIA [REDACTED] 22100 COMO CO

rappresentante difeso da:

TESTONI EUGENIO
VIA GIOVIO N.16 22100 COMO CO

difeso da:

CASATI PAOLO
VIA GIOVIO 16 22100 COMO CO

difeso da:

TESTONI EUGENIO
VIA GIOVIO N.16 22100 COMO CO

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 1660/2019

UDIENZA DEL

18/12/2019 ore 09:30

N° 5305/2019

PRONUNCIATA IL:
18/12/2019

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

20/12/2019

Il Segretario
Donatella Brescia



(segue)

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 1660/2019

UDIENZA DEL

18/12/2019 ore 09:30

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9K0 [REDACTED] IRES-ALTRO 2012

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9K0 [REDACTED] IVA-ALTRO 2012

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9K0 [REDACTED] IRAP 2012

Conclusioni delle parti: come in verbale di udienza del 18 dicembre 2019

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 238/2018 la CTP di Como ha respinto il ricorso proposto da [REDACTED] s.r.l., esercente attività di bar e caffè all'interno del Centro Commerciale [REDACTED], avverso l'avviso di accertamento con il quale, in ragione dell'incongruenza dei ricavi dichiarati del valore aggiunto lordo per addetto e della percentuale di ricarico praticata, era stato accertato dall'Agenzia delle Entrate uno scostamento tra reddito dichiarato e ricavi accertati, con conseguente rettifica del reddito di impresa dichiarato nell'anno di imposta 2012 e ricalcolo di maggiori imposte IVA, IRES e IRAP.

Avverso la predetta pronuncia ha proposto appello la società, reiterando in questa sede di gravame le proprie originarie doglianze, ed in particolare (in estrema sintesi): a) asserita violazione del contraddittorio endoprocedimentale; b) illegittimità del ricalcolo operato dall'Ufficio, con specifico riguardo alla illegittimità del metodo utilizzato per estrapolare la media di ricarico posta a confronto con quello dichiarato dall'esercizio commerciale in verifica, oltre alla erronea applicazione del metodo analitico-induttivo in ragione della sussistenza di un periodo di non normalità economica ex art. 10 L. n. 146/1998.

Si è costituito in fase di gravame l'Ufficio per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione di controparte.

All'udienza del 18 dicembre 2019 il Collegio, terminata la camera di consiglio, ha deciso la vertenza come in dispositivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 546/1992.

§

Preliminarmente, va rimarcato come in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una o più questioni pregiudiziali, invertendosi così l'ordine dell'esame della materia controversa delineato dall'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio valorizzate anche a livello costituzionale (in questo senso, cfr. Cass. S.U. n. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014; Cass. n. 17214/2016).

Ciò posto, la doglianza prospettata dall'odierna appellante relativa alla insussistenza dei presupposti oggettivi per fondare il ricalcolo dei redditi di impresa è convincente.

Il presupposto dell'avviso di accertamento di cui si tratta si fonda sul rilievo (cfr. pag. 4 dell'avviso cit.) delle asserite *"incoerenze relative al ricarico applicato, oltre che al valore aggiunto lordo per addetto (le due voci di costo principali dell'attività)"*.

Proprio l'indice di coerenza "Ricarico" è stato ritenuto particolarmente basso rispetto ad una "media ricarico" desunta dall'analisi di 18 esercizi commerciali asseritamente coerenti con quello in verifica (cfr. pagg. 5-6 dell'avviso di accertamento cit.): ebbene, non solo gli esercizi commerciali che costituiscono il campione di riferimento posto a base dell'accertamento fiscale sono omissati e, dunque, è impossibile per la contribuente – come anche per questo Collegio – verificarne l'effettiva omogeneità, per tipologia di attività e collocazione geografica, con il [REDACTED] s.r.l (significativo, al riguardo, è il rilievo per il quale almeno alcuni degli esercizi commerciali ricompresi nell'elenco in questione sicuramente non svolgono solo ed esclusivamente attività di bar, come l'odierna appellante, stante lo scostamento evidente tra volume di affari e ricavi complessivi); ma il metodo di calcolo utilizzato dall'Ufficio per risalire alla media di ricarico non prende in alcuna considerazione (come, invece, avrebbe dovuto) le singole categorie di beni, limitandosi ad un dato complessivo ed aggregato, in sé inidoneo ai fini che qui interessano, stante la notevole differenza di valore tra i vari tipi di merce trattata nell'esercizio commerciale dei bar.

Le considerazioni che precedono inducono a ritenere illegittimo l'avviso di accertamento oggetto di causa, in quanto fondato su dati inattendibili e inidonei a giustificare (nell'an e nel quantum) il ricalcolo induttivo dei redditi di impresa effettuato nell'occasione dall'Ufficio.

L'appello in esame, in definitiva, è fondato e va accolto.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'appellante.

P.Q.M.

- accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento oggetto di causa;
- condanna l'Ufficio a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in complessive € 1.500,00 per ciascun grado di giudizio, oltre spese forfetarie al 15%, tributi e contributi come per legge.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio della VI Sezione della Commissione Tributaria Regionale in data 18 dicembre 2019.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

dott. ssa Sofia Porreca


IL PRESIDENTE

dott. Antonio Catania
